

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PAZIENTI DELLA MEDICINA ANTROPOSOFICA

STATUTO

Art. 1

Ragione Sociale

Con il nome AIPMA si costituisce, ai sensi della legge 7 dicembre 2000 numero 383, l'associazione di promozione sociale denominata "Associazione Italiana di Pazienti della Medicina Antroposofica".

Art. 2

Sede.

L'Associazione ha sede legale in Torino via G. Rossini 14, e può istituire sezioni in qualsiasi località italiana.

Scopi e attività

Art. 3

L'Associazione si propone la tutela di tutti i percorsi medici e farmacologici per la prevenzione e la cura della malattie, ivi compresi trattamenti non farmacologici, come le terapie artistiche o l'euritmia terapeutica, che facciano riferimento alla concezione dell'uomo, visto nella globalità della sua natura fisica, psichica e spirituale, che si fonda sui contenuti e sui metodi della scienza dello spirito antroposofica di Rudolf Steiner.

Essa vuole sostenere la pratica e lo sviluppo della medicina antroposofica in Italia, con l'intento che i pazienti che lo desiderino possano beneficiarne, con le stesse modalità di assistenza e copertura assicurativa previste dalla legge italiana per la tutela della salute del cittadino.

Possono aderire i pazienti della medicina antroposofica e tutti coloro che ne condividono gli scopi statutari.

L'Associazione propone l'adesione e la collaborazione con altre organizzazioni nazionali e internazionali aventi scopi analoghi, e promuove delle azioni per i seguenti scopi:

- 1) ottenere il riconoscimento della medicina ampliata secondo l'antroposofia e delle sue pratiche terapeutiche;
- 2) sostenere la libera scelta terapeutica da parte del medico e del paziente, nell'ambito del riconoscimento del pluralismo terapeutico;
- 3) promuovere una concezione della salute e della malattia fondate su un'immagine integrata dell'essere umano;
- 4) ancorare nel sistema della salute pubblica il diritto dei pazienti di disporre di se stessi in relazione alla cura della salute e della malattia;
- 5) difendere nel modo più ampio possibile la dignità umana e l'etica nella ricerca scientifica e nella medicina.

L'Associazione persegue i suoi scopi statutari attraverso:

- 1) l'organizzazione di manifestazioni, conferenze, corsi, incontri;
- 2) consigli e informazioni ai soci e alle persone interessate;
- 3) pubbliche relazioni e interventi sul piano politico;
- 4) la difesa dei propri interessi di fronte alle istituzioni, le autorità e le assicurazioni;
- 5) il sostegno di istituzioni, di progetti di ricerca, di formazione continuativa del medico e dei terapeuti nel campo della Medicina Antroposofica;
- 6) l'edizione e la diffusione di pubblicazioni.

Art. 4

L'Associazione è apolitica apartitica e aconfessionale.

Art. 5

L'Associazione persegue solo degli scopi di interesse generale e non ha scopi di lucro.

I membri

Art. 6

Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o morali che vogliono sostenere gli scopi dell'Associazione.

Esistono quattro tipi di soci:

- soci individuali
- soci famiglia (la condizione di soci famiglia si applica a tutti quelli che vivono sotto lo stesso tetto)
- personalità morali (istituzioni e associazioni o aziende)
- soci benemeriti (persone o enti ai quali il consiglio attribuisce tale qualità in riconoscimento del particolare contributo dato all'Associazione con liberalità, donazioni o attività personale.)

Art. 7

La domanda di Associazione deve essere fatta per scritto. Il Consiglio decide l'ammissione o respinge la proposta con delibera motivata sulla base degli scopi previsti nel presente statuto sociale.

Le dimissioni si possono dare solo con comunicazione scritta da far pervenire al consiglio entro il 31 ottobre dell'anno in corso. Le dimissioni avranno effetto al termine dell'anno solare nel quale sono state come sopra rassegnate.

Il Consiglio, con deliberazione motivata, potrà escludere i soci che, con il loro comportamento, avranno causato pregiudizio ai valori ed agli scopi dell'Associazione.

Sono esclusi di diritto i soci in mora nel pagamento della quota sociale per più di 12 mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio.

Aspetti economici

Art. 8

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti effettuati a favore dell'associazione come previsto dal codice civile.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Le entrate sono costituite da:

- 1) dalle quote sociali (tutti gli associati devono versare una quota annua non inferiore all'importo determinato annualmente dal consiglio);
- 2) da eventuali contributi di enti pubblici e privati;
- 3) da attività inerenti l'oggetto sociale;
- 4) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 5) da ogni altra entrata prevista dall'art. 4 della legge 383/2000;

L'associazione può:

- 1) ricevere donazioni e lasciti;
- 2) concorrere per ricevere finanziamenti pubblici e privati;
- 3) organizzare manifestazioni, mostre, seminari, feste attività editoriali e promozionali e quant'altro ritenuto necessario, senza scopo di lucro e nel rispetto dell'immagine dell'Associazione, ai fini di finanziare l'attività sociale.

L'esercizio finanziario

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno;

entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, tali bilanci saranno oggetto di apposita relazione predisposta dal Revisore dei Conti che verrà letta in Assemblea ed allegata agli stessi.

Gli impegni economici dell'associazione sono garantiti dal capitale sociale; e si esclude ogni responsabilità individuale dei soci.

Eventuali avanzi di gestione saranno devoluti a favore di istituzioni di pubblica utilità al servizio della medicina antroposofica.

Organizzazione

Art. 9

Gli organi dell'associazione sono

L'Assemblea Generale dei soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente e il Vice Presidente;
Il Revisore dei conti.

L'Assemblea generale dei soci si riunisce una volta all'anno per l'approvazione del bilancio su convocazione del Consiglio direttivo.

L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo anche in altre occasioni quando lo ritenga opportuno.

La convocazione deve essere esposta nella sede sociale almeno quindici giorni prima della riunione e dovrà indicare l'ordine del giorno, la data il luogo e l'ora della riunione stessa.

All'avviso di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio dovrà essere allegata una copia analitica del bilancio medesimo.

Un decimo dei soci può chiedere al Consiglio Direttivo la convocazione dell'Assemblea, indicando nella richiesta l'ordine del giorno.

In tale caso il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea entro un mese dalla richiesta.

Si intende che avranno diritto di voto solo i soci in regola con il versamento della quota annuale.

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

L'Assemblea:

- 1) nomina il Consiglio Direttivo;
- 2) approva il bilancio consuntivo e di previsione;
- 3) ha la facoltà di stendere e approvare regolamenti interni;
- 4) fissa la quota annuale di associazione;
- 5) delibera al scioglimento dell'Associazione;
- 6) modifica lo statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza anche di quest'ultimo l'Assemblea elegge il suo Presidente tra i soci presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per quanto concerne eventuali modifiche dello statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci, con la possibilità di votazione scritta, di assenso alla modifica proposta, da far pervenire nei termini di legge, o la maggioranza dei soci presenti in seconda convocazione da tenersi almeno ventiquattro ore dalla prima.

Un decimo dei soci può chiedere al Consiglio direttivo l'inserimento di altri argomenti all'ordine del giorno prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 10

Deliberazioni dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in apposito libro e sono comunicate ai soci mediante apposizione all'albo sociale nella sede.

Art. 11

Consiglio Direttivo, Presidente e Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove consiglieri eletti dall'Assemblea.

Possano essere consiglieri i soci dell'Associazione che ne siano membri da non meno di dodici mesi

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili; per la validità delle sue deliberazioni sono necessarie la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano di pertinenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e un Segretario e un Tesoriere determinandone i poteri.

Il Presidente e il Tesoriere hanno la gestione economica dei fondi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in sua assenza dal Vice presidente mediante avviso da inviare almeno sette giorni prima della riunione.

Il Presidente deve convocare il Consiglio Direttivo allorché ne facciano richiesta almeno due consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riportate su apposito libro.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, per tutti gli atti, anche giudiziali, senza alcuna esclusione, in caso di suo impedimento la rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Vice Presidente che, con la sua firma assume la responsabilità della dichiarazione di impossibilità del Presidente.

Art. 12

Regolamento

L'assemblea può predisporre e approvare tutti i regolamenti necessari all'attività sociale.

Art. 13

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea Generale con la maggioranza dei 2/3 dei soci, o con la maggioranza dei soci presenti in seconda convocazione da tenersi almeno ventiquattro ore dalla prima.

In caso di scioglimento o di annullamento degli scopi dell'associazione, i beni dell'associazione devono essere devoluti ad una istituzione di pubblica utilità al servizio della medicina antroposofica.

E' esclusa ogni pretesa personale dei soci.

Art. 14

Legge Italiana

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla Legge Italiana.

Seguono le firme.